



## AGEVOLAZIONI

### **Bonus mobili 2024 con massimale di spesa ridotto**

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

### Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Il **bonus mobili** è in vigore anche per l'anno **2024**, sebbene con una revisione del **plafond** di spesa al ribasso, che passa da 8.000 euro del 2023 a **5.000 euro per il corrente anno**; restano confermate, invece, la **percentuale** di calcolo della detrazione, che rimane fissa al **50%**, nonché la modalità di fruizione della stessa, ossia in **10 rate annuali di pari importo**.

Si deve ricordare che, per fruire dell'agevolazione è necessario che i beni agevolabili siano destinati all'arredamento di un'abitazione oggetto di un **intervento**, per il quale si beneficia del **bonus ristrutturazione**, di cui all'[articolo 16-bis, Tuir](#), oppure del **sismabonus** di cui all'[articolo 16, D.L. 63/2013](#). Peraltro, per fruire del bonus mobili 2024, per spese sostenute nel 2024, vigendo il **criterio di cassa**, l'intervento edilizio deve essere **iniziato non prima dell'1.1.2023**.

I beni agevolabili sono rappresentati da:

- **mobili nuovi**: letti, armadi, cassettiere, **librerie, scrivanie, tavoli**, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione;
- **grandi elettrodomestici nuovi**: apparecchi di refrigerazione, **frigoriferi, congelatori, lavatrici**, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, **apparecchi e piani di cottura**, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, **ventilatori elettrici e apparecchi per il condizionamento**. La **classe energetica** non deve essere inferiore alla:
  1. **A** per i **forni**;
  2. **E** per **lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie**;
  3. **F** per **frigoriferi e congelatori**.

Per non perdere l'accesso al bonus mobili, il **pagamento** deve essere effettuato:

- con **bonifico**, oppure con l'utilizzo di **carte di credito** o di **debito** e **non** con assegno o in contanti;
- **successivamente alla data di inizio dell'intervento edilizio agevolabile**, ai fini del bonus



ristrutturazione o del sismabonus.

La data di inizio lavori può essere **ricavata dall'abilitazione amministrativa, dalla comunicazione preventiva all'Asl**, oppure da una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, resa ai sensi dell'[articolo 47, D.P.R. 445/2000](#), **laddove** non sia presente né l'abilitazione amministrativa, né la comunicazione all'Asl, in quanto **non necessarie**.

Siccome per l'anno 2024 il *plafond* di spesa è stabilito in euro 5.000 euro, la **detrazione massima** ammonta a 2.500 euro = (5.000 euro x 50%) fruibile in 10 anni, quindi in misura pari a 250 euro all'anno.

Resta fermo che se, con riferimento al **medesimo intervento edilizio iniziato dall'1.1.2023**, sono già state sostenute spese per l'arredo nel corso del 2023, esse vanno **considerate unitamente** a quelle che saranno sostenute nel 2024, ai fini della verifica del rispetto del **plafond di spesa**.

Così, ad esempio, se nel corso del 2023 sono state sostenute spese per l'acquisto dell'arredo per un importo **pari o superiore a 5.000 euro**, nessuna somma potrà ritenersi agevolabile nel 2024. Diversamente, se nel corso del 2023 sono state sostenute spese per l'acquisto dell'arredo per un importo inferiore a 5.000 euro, sono agevolabili anche le spese sostenute nel 2024 **fino a concorrenza** del limite di 5.000 euro.

Tuttavia, se l'intervento edilizio interessa **più unità immobiliari**, il *plafond* di spesa di 5.000 euro si moltiplica per il numero di abitazioni ristrutturate. Perdipiù, il calcolo del limite di spesa va effettuato avendo riguardo al **numero di unità immobiliari** censite in catasto **prima dell'intervento edilizio** e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

L'acquisto di grandi elettrodomestici nuovi, per i quali si fruisce del bonus mobili, deve essere oggetto di **comunicazione** all'**Enea** entro i successivi 90 giorni, siccome impattante sotto il profilo del **risparmio energico**. Tuttavia, la **mancata** o **tardiva** trasmissione dei dati all'Enea, ancorché obbligatoria, **non** comporta la **perdita** del diritto alla detrazione ([risoluzione n. 17/E/2019](#)).